



Roma, 02.08.2019

Prot. 1422/2019

Città Metropolitana di Roma Capitale
protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Alla Sindaca Metropolitana
Virginia Raggi

Al Vice Sindaco
Teresa Maria Zotta

Al Segretario Generale
Serafina Buarnè

Oggetto: Atto della Sindaca n. 39 del 30/07/2019 Conferimento incarichi di direzione, ad interim, nell'ambito del Dipartimento VII "Viabilità e Infrastrutture Viarie" - Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi- ex art. 18, comma 1

In riferimento all'oggetto, le scriventi sigle sindacali sono venute a conoscenza, con rammarico, dell'**Atto della Sindaca** sopra citato relativamente ai recenti incarichi dirigenziali conferiti ad interim.

In via preliminare, preme constatare il comportamento che, a nostro parere, si ritiene illegittimo relativo al conferimento di tali incarichi.

A tal riguardo, si richiama la disposizione regolamentare di cui all'art. 18 "Incarichi di funzioni dirigenziali" del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente che stabilisce che *"Gli incarichi sono conferiti considerando le esperienze professionali, le competenze e la qualificazione culturale del Dirigente e i risultati conseguiti in precedenti incarichi, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare."*

Preme precisare che la disposizione regolamentare appena richiamata è conforme alla disposizione normativa contenuta nell'art. 19, commi 1 e 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 che stabiliscono, rispettivamente che:

- comma 1 : *"Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità*



della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

- comma 1bis: "L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta."

Si evidenzia che, nel conferimento degli incarichi dirigenziali appena effettuato, con l'Atto della Sindaca in parola non siano state rispettate minimamente, a nostro parere, le norme regolamentari e di legge sopra richiamate. Non risulta, infatti, alle scriventi OO.SS che sia stata svolta alcuna attività istruttoria sulle esperienze professionali, le competenze e la qualificazione culturale dei Dirigenti dell'Ente, né tantomeno sui risultati conseguiti in precedenti incarichi da questi ultimi, né risulta che l'Amministrazione abbia reso conoscibile il numero e la tipologia di posti resi disponibili per nuovi incarichi.

Occorre inoltre segnalare, sempre a nostro avviso, il comportamento censurabile dell'Amministrazione che ha provveduto a conferire ulteriori incarichi dirigenziali ad interim rispetto a quelli già in essere più volte prorogati anziché procedere ad una riorganizzazione dell'Ente finalizzata ad una razionalizzazione della struttura coerentemente alle funzioni fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale producendo invece che un contenimento, un aggravio della spesa pubblica. Inoltre, vale segnalare che detti incarichi ad interim, come previsto espressamente dall'art. 5 del vigente CCDI del personale dirigente, hanno e devono avere carattere del tutto eccezionale e non siano *"reiterabili con il medesimo dirigente."* Tale disposizione contrattuale è rispondente ad una giurisprudenza contabile ormai consolidata al riguardo (Corte dei conti in Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Deliberazione n. 9/2009/P del 30 aprile 2009, Corte dei Conti- Sezione del controllo per la Regione Sardegna – deliberazione n. 33/2013/Prev) ed alla dottrina esistente in materia



(Direttiva n. 10/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica e Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri prot. n. 17365 del 19 maggio 2016).

Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali ad interim che si protraggono da anni con lo stesso dirigente, si ritiene necessario richiamare da ultimo, ma non per importanza, il principio della rotazione degli incarichi dirigenziali, normativamente sancito, sul quale corre l'obbligo di richiamare la recente giurisprudenza in materia ed in particolare la Sentenza del 22.02.2017 n. 4621 della Cassazione – sezione lavoro, nella quale si legge: *"L'inesistenza nell'ordinamento di una regola che sancisca l'obbligo di conferire al medesimo soggetto un incarico dirigenziale venuto a scadenza implica, di riflesso, la possibilità della rotazione. L'eliminazione della disposizione secondo cui "di norma" era applicabile la regola della rotazione non comporta che sia stato introdotto l'opposto principio della conferma dell'incarico scaduto, in quanto nel lavoro pubblico, alla qualifica dirigenziale - anche in difetto della espressa previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 stabilita per le Amministrazioni statali - non opera l'art. 2103 c.c. Giova osservare che il D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 40, comma 1, lett. b) ha successivamente introdotto nell'art. 19 il comma 1 bis, che contempla la previsione secondo cui l'Amministrazione "rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta". Il Legislatore del 2009, con le modifiche introdotte, ha dunque adottato accorgimenti atti a rendere più trasparenti le operazioni di scelta dei dirigenti, agevolando sistemi per l'emersione e la comparazione delle professionalità dirigenziali. Il criterio della rotazione è stato reintrodotta dalla più recente legislazione in funzione limitativa delle scelte discrezionali della P.A., allo scopo di evitare che, attraverso la conferma degli incarichi, vengano a consolidarsi posizioni esposte a rischio corruttivo. La L. n. 190 del 2012, ha previsto, infatti, all'art. 1, comma 4, che il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, "definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni" (comma 4, lett. e) e, all'art. 1, comma 5, che le Pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica "procedure appropriate per selezionare e formare, in*



collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari" (comma 5, lett. b)"

Si legge altresì che: *"Il criterio della rotazione è stato espressamente contemplato dalla più recente legislazione in funzione limitativa delle scelte della P.A., allo scopo di evitare che, attraverso la conferma degli incarichi, vengano a consolidarsi posizioni esposte a rischio corruttivo."*

Inoltre, la decisione della Corte dei Conti n. 144/2016 stabilisce che non risulterebbe sufficiente a superare la normativa di cui alla Legge n. 190/2012 sulla rotazione il generico riferimento all'esigenza di garantire la continuità amministrativa e il buon andamento dell'attività amministrativa in rapporto a procedure in itinere, anche se importanti e delicate. La stessa Corte chiarisce che anche se gli incarichi di funzioni dirigenziali sono rinnovabili, per il principio di rotazione essi non possono superare una ragionevole durata e devono seguire procedure trasparenti come garanzia minima contro il rischio di corruzione (legge n. 190/2012).

Alla luce di quanto sopra rappresentato e dei reiterati, a nostro parere, comportamenti illegittimi tenuti dall'Amministrazione, queste OO.SS., nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori e del buon andamento dell'amministrazione per il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi, chiedono l'immediata revoca degli atti emanati, in caso contrario, loro malgrado, attiveranno adeguate iniziative sindacali ed adiranno le vie legali nelle sedi giurisdizionali competenti.

Distinti saluti.

F.to

FP CGIL

Amedeo Formaggi

CISL FP

Giancarlo Cosentino

UIL FPL

Angelo Angritti